

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO**

– Roma –

sez. I – r.g.n. 7714/2017

**MOTIVI AGGIUNTI DI RICORSO**

per il **Comune di Torino** con sede in Torino, piazza Palazzo di Città, n. 1, c.f. 00514490010, in persona della Sindaca e legale rappresentante *pro-tempore*, dott.ssa Chiara Appendino, che agisce giusta delibera di Giunta n. mecc. 2017 – 02981/041 del 25.07.2017, rappresentato e difeso, come da procura in calce allegata al ricorso introduttivo, dall'avv. Donatella Spinelli (c.f. SPNDTL56C59L219H) dell'Avvocatura Comunale, nonché dall'avv. Giuliano Fonderico (c.f. FNDGLN73R20H501D, p.e.c. [giulianofonderico@ordineavvocatiroma.org](mailto:giulianofonderico@ordineavvocatiroma.org), fax 06 45595064), ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale Bonura Fonderico, in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 173,

**contro**

la **Presidenza del Consiglio dei Ministri**, in persona del Presidente del Consiglio *pro-tempore*;

il **Ministero dell'economia e delle finanze**, in persona del Ministro *pro-tempore*;

**e, per quanto occorrer possa**

la **Conferenza Unificata** di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

**per l'annullamento, in parte qua e per quanto d'interesse,**

**previe misure cautelari**

a) quanto al ricorso introduttivo: del **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 marzo 2017**, recante «*Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 1, comma 439, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. (Legge di bilancio 2017)*» (**doc. 1**), in particolare all'art. 3, comma 4, e alla tabella D ove la stessa considera il Comune di Torino; nonché, per quanto occorrer possa, dell'**intesa con la Conferenza unificata** di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, acquisita nella seduta del 23 febbraio 2017 (**doc 2**); di ogni atto connesso, presupposto o consequenziale;

b) quanto ai presenti motivi aggiunti: ove occorrer possa, della nota del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi, Direzione Generale Risorse Materiali e delle tecnologie, prot. 0149440 dell'8.08.2017, ricevuta in data 10.08.2017 (**doc. 11**); di ogni atto connesso, presupposto o consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi inclusa la nota del Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione centrale della finanza locale, prot. n. 92217 dell'1.08.2017, citata nella nota *principaliter* impugnata, e di tenore ignoto.

\* \* \*

## FATTO

1. Rinviososi per una più compiuta esposizione dei fatti di causa al ricorso introduttivo, si può qui solo rammentare che il giudizio ha ad oggetto il concorso finanziario dello Stato alle spese sopportate dai Comuni fino al 31.08.2015 per il funzionamento degli Uffici giudiziari. A partire dal 2011 i contributi statali non sono stati mai determinati in via definitiva, e sono stati versati ai Comuni solo alcuni acconti, in misura estremamente ridotta. Anziché provvedere a versare quanto dovuto lo Stato, con il D.P.C.M. impugnato con il ricorso introduttivo, ha ripartito alcune risorse che la l. di bilancio n. 232/2016,

art. 1, co. 438-439, aveva individuato a tal fine, pretendendo di erogare tali somme straordinarie – peraltro irrisorie rispetto a quanto già accertato dalle commissioni di manutenzione – non già a titolo di acconto, ma di *“definitivo concorso dello Stato alle spese sostenute”*. Il D.P.C.M. ha altresì condizionato l'erogazione delle somme alla rinuncia da parte del Comune a ogni azione e pretesa al riguardo.

2. Successivamente all'introduzione del giudizio, nel quale il Comune ha denunciato l'evidente illegittimità e il carattere gravemente pregiudizievole del Decreto, è pervenuta all'Ente la nota del Ministero della Giustizia, prot. 0149440 dell'8.08.2017 (**doc. 11**), con la quale, richiamato il contenuto del D.P.C.M., si chiede la trasmissione, *“entro e non oltre”* il termine del 30.09.2017, di *«un formale atto di rinuncia alle azioni pendenti nei confronti del Ministero della Giustizia per la condanna al pagamento dei contributi a carico dello Stato, nonché eventualmente a porre in esecuzione titoli esecutivi per il pagamento del medesimo contributo – unitamente al provvedimento di estinzione del giudizio o della procedura esecutiva – ovvero una formale dichiarazione di inesistenza di giudizi o procedure pendenti»*.

La nota precisa che la trasmissione di tale atto di rinuncia ad ogni azione e pretesa sarebbe necessaria *«al fine di rendere possibile l'erogazione delle somme previste [dal D.P.C.M.]»*, e che la mancata trasmissione *«impedirà l'erogazione delle somme»*.

\* \* \*

Ove ritenuta autonomamente lesiva, la nota oggetto dei presenti motivi aggiunti è viziata, e meritevole di annullamento, per i motivi già proposti avverso gli atti oggetto del ricorso introduttivo, che prudenzialmente si riportano nella parte in diritto.

A seguire, il ricorso esporrà anche un vizio autonomo della nota qui impugnata.

## DIRITTO

**«I. Violazione e falsa applicazione della l. n. 392/1941, del d.P.R. n. 187/1998, della l. n. 232/2016, art. 1, commi 438-439; incompetenza; eccesso di potere per sviamento, difetto d'istruttoria e manifesta irragionevolezza**

*I.1. Il decreto è illegittimo anzitutto nella parte in cui asserisce che il contributo a valere sul Fondo ex l. n. 232/2016 è erogato «a titolo di definitivo concorso dello Stato alle spese sostenute dai comuni fino al 31 agosto 2015». Sembrerebbe quindi che, in base al decreto, la determinazione del "contributo" a valere sul Fondo assorba in sé anche la determinazione annuale dei contributi prevista dalla l. n. 392/1941/d.P.R. n. 187/1998.*

*Se questo fosse il senso del carattere "definitivo" della determinazione, il decreto avrebbe violato sia la norma primaria sulla quale si fonda sia le norme di cui alla l. n. 392/1941 e al d.P.R. n. 187/1998, alle quali finisce per contrapporsi.*

*I.2. La l. n. 232/2016, in primo luogo, si limita a stanziare risorse in un Fondo per finanziamenti "in favore" dei comuni e ad attribuire al Governo il potere di definirne i criteri di distribuzione. Nulla nella norma primaria modifica (o autorizzava a modificare) il regime sostanziale e procedimentale dei vari corpi normativi che possono essere materialmente interessati dagli interventi di finanziamento.*

*Dunque, il decreto poteva disporre unicamente l'attribuzione di risorse "a valere" sulle somme dovute secondo tali corpi normativi, non determinare in via autonoma e definitiva quale fossero gli importi dovuti. Per ciò, occorre necessariamente applicare gli specifici corpi normativi volta per volta ed eventualmente interessati.*

*I.3. Per le medesime ragioni, il decreto, ove fosse da intendere nel senso sopra indicato, violerebbe anche la l. n. 392/1941 e il d.P.R. n. 187/1998, eludendone interamente le specifiche condizioni procedurali e sostanziali di applicazione.*

*Basti rilevare che, quanto alla competenza, la determinazione del contributo sulle spese per gli uffici giudiziari spetta a un provvedimento del Ministero di giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dell'interno. Non era quindi possibile procedere con un d.P.C.M.*

*Sul piano procedimentale, le erogazioni e la determinazione delle spese per gli uffici giudiziari deve rispettare le proporzioni e le scadenze tra acconti e determinazioni definitive, per ciascun anno di spettanza. Quanto ai criteri sostanziali, le determinazioni devono fondarsi su elementi quali le spese sostenute e il parere della commissione di manutenzione.*

*Nulla di tutto ciò emerge dal d.P.C.M. né dal suo iter di approvazione. In effetti, le somme indicate come ammontare complessivo sono inspiegabilmente inferiori, di vari ordini di grandezza, a quelle appurate dalle commissioni di manutenzione. Inoltre, nulla avrebbe autorizzato a rateizzare la somma dovuta su un arco temporale talmente ampio – un trentennio – da lasciare nella sostanza sul solo Comune l'onere di funzionamento degli uffici giudiziari.*

*I.4. In definitiva, una volta depurato dagli interventi non autorizzati dalla l. n. 232/2016 e dalle illegittime interferenze con la l. n. 392/1941 e il d.P.R. n. 187/1998, il decreto può valere solo ad attribuire nell'immediato risorse da imputare a quanto dovuto ai sensi della l. n. 392/1941 e del d.P.R. n. 187/1998, ferme restando anche le tempistiche previste da tali norme e la conseguente esigibilità delle somme da parte del Comune.*

*Non può che restare fermo, dunque, l'obbligo dell'Amministrazione ministeriale di provvedere ai sensi di tali norme, obbligo che – come si è*

rammentato – il Comune ha già stimolato e al cui adempimento va rinviata ogni considerazione sulla legittimità e sull'adeguatezza delle contribuzioni disposte e della normativa rilevante. Sul punto, il Comune ribadisce la più ampia riserva di azione rispetto sia all'eventuale protrarsi dell'inerzia sia all'adozione di atti pregiudizievoli.

**II. Violazione e falsa applicazione della l. n. 392/1941, del d.P.R. n. 187/1998, della l. n. 232/2016, art. 1, commi 438-439; violazioni dei principi costituzionali e generali di leale collaborazione e sulla finanza pubblica nonché di buon andamento dell'amministrazione; incompetenza; eccesso di potere per sviamento, difetto d'istruttoria e manifesta irragionevolezza**

**II.1.** Il decreto è illegittimo anche – e in via autonoma – nella parte in cui condiziona l'erogazione alla rinuncia «ad azioni, anche in corso, per la condanna al pagamento del contributo a carico dello Stato, ovvero a porre in esecuzione titoli per il diritto al pagamento del medesimo contributo».

In sostanza, per avere diritto al contributo ex l. n. 232/2016 il Comune dovrebbe rinunciare a coltivare la pretesa ai contributi, idealmente e concretamente maggiori, dovuti ai sensi della l. n. 392/1941 e del d.P.R. n. 197/1998.

**II.2.** La condizione sarebbe illegittima anzitutto nell'interpretazione sopra ipotizzata del decreto, inteso come determinazione definitiva del contributo statale per il funzionamento degli uffici giudiziari che assorbe le determinazioni ai sensi della l. n. 392/1941 e del d.P.R. n. 197/1998.

Anche in questo caso, la norma primaria di cui alla l. n. 232/2016, art. 1, commi 438-439, non autorizzava l'imposizione di condizioni del genere che, al contrario, gioco forza escludeva.

Se il Fondo serve a disporre interventi "in favore" dei Comuni, per definizione la sua ripartizione non può divenire surrettiziamente uno strumento

*per imporre ai medesimi Comuni di rinunciare a posizioni giuridiche potenzialmente più ampie, tanto più se così fossero accertate da organi giurisdizionali. Come si è detto, il fondo può essere impiegato solo per attribuire risorse a valere su quanto dovuto ai sensi della l. n. 392/1941 e del d.P.R. n. 197/1998, salvo il maggiore importo che fosse riconosciuto con i procedimenti tipici conclusi sulla base di tali norme o all'esito di una controversia giurisdizionale.*

*Al di là della norma primaria, l'illegittimità della condizione discende anche da un motivo più generale che a sua volta si ricollega all'esercizio da parte del Governo di un potere amministrativo e non di una mera facoltà negoziale. Un potere amministrativo è difatti funzionalizzato al fine tipico e l'amministrazione non può astenersi dall'esercitarlo – nella specie, omettendo di riconoscere il contributo – imponendo una condizione che esula da questo fine tipico. L'amministrazione ministeriale, in altri termini, non può comportarsi come un normale privato che, avendo la disponibilità di determinate risorse proprie, scelga se e come riconoscerle a terzi in cambio di questa o di quella contropartita.*

*Ciò sarebbe stato vero se i beneficiari del contributo fossero stati soggetti privati. Lo è tanto più quando i beneficiari siano a loro volta amministrazioni pubbliche, le quali non possono disporre arbitrariamente delle risorse previste per legge per l'esercizio di funzioni pubbliche.*

***II.3.** L'illegittimità si avrebbe anche dando al decreto una diversa lettura, come di una sorta di proposta transattiva alla quale ciascun comune sarebbe libero di aderire o meno, restando in questo secondo caso libero di coltivare le sue pretese ai sensi della l. n. 392/1941 e del d.P.R. n. 197/1998.*

*Le ragioni sopra illustrate sarebbero applicabili anche in tale ipotesi. Né la legge n. 232/2016 né i principi generali sul potere amministrativo consentono di*

*condizionare a rinunce a diritti e a posizioni soggettive l'esercizio del potere amministrativo di ripartizione delle risorse.*

*Una volta che, in sede di decretazione, il Governo abbia deciso di destinare una parte delle risorse alla copertura delle spese di funzionamento degli uffici giudiziari, tale decisione non poteva poi essere accompagnata da una condizione del genere sopra illustrato. In tal modo, il potere è stato sviato verso un fine non ammesso dalla norma primaria e anzi con esso contrastante.*

*Tale sviamento è anche produttivo di effetti concreti irragionevoli e contrari al principio di leale cooperazione istituzionale. In pratica, proprio i comuni che abbiano sopportato un onere più significativo restato insoddisfatto potrebbero essere costretti dalle esigenze finanziarie ad "accettare" la proposta transattiva. La condizione imposta dal decreto finirebbe per "colpire" i singoli comuni con irragionevoli differenze d'intensità e, paradossalmente, per fare leva proprio sull'inadempimento dell'amministrazione ministeriale agli obblighi di cui alla l. n. 392/1941 e al d.P.R. n. 197/1998.*

*Il che, come si è visto, è propriamente quanto accade nel caso del Comune di Torino.*

### ***III. In via subordinata: questione d'illegittimità costituzionale***

*III.1. Una diversa lettura delle norme primarie coinvolte, nel senso della loro coerenza con il decreto impugnato, solleverebbe questioni gravi e manifeste di legittimità costituzionale. Si dovrebbe difatti ammettere il potere governativo, implicitamente conferito dalla l. n. 232/2016, di determinare tardivamente, in modo pressoché simbolico e scollegato dai costi accertati, il contributo dello Stato per le spese sopportate dai comuni per il funzionamento degli uffici giudiziari.*

*In tal caso, i profili di illegittimità costituzionale sarebbero molteplici.*

*Premesso che appare incontestabile che spetti allo Stato (e per esso, ex art. 110 Cost., al Ministero della giustizia) garantire, in modo unitario e uniforme,*



*l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia, la delega, in tale ambito, di alcune funzioni a un numero limitato di comuni può anche ritenersi ammissibile purché siano previsti meccanismi (in termini di capacità impositiva o di devoluzione di gettito tributario o di altre forme di finanziamento) tali da realizzare la necessaria corrispondenza (quantomeno tendenziale) tra esercizio di funzioni delegate e relativi oneri finanziari da un lato, e disponibilità di risorse dall'altro (Corte cost., 22.04.1999, n. 138).*

*In questo quadro, possono aversi anche successive, eventuali riduzioni di risorse, purché:*

*a) non in misura tale da compromettere l'esercizio delle funzioni stesse (Corte cost., 29.01.2016, n. 10; Id., 24.07.2015, n. 188; Id., 24.10.2012, n. 241);*

*b) la riduzione delle risorse si accompagni a un "previo" riassetto organizzativo o di funzioni ovvero, in caso contrario (e, cioè, di invarianza di condizioni), all'indicazione dei mezzi finanziari che compensino tale riduzione, poiché altrimenti verrebbe «disatteso un obbligo costituzionale di indicazione al quale il legislatore, anche regionale (ex plurimis, sentenza n. 68 del 2011), non può sottrarsi, ogni qual volta esso preveda attività che non possano realizzarsi se non per mezzo di una spesa» (Corte cost., 23.01.2014, n. 4; Id., 28.03.2013, n. 51);*

*c) tali riduzioni non intervengano in uno stadio avanzato dell'esercizio finanziario, poiché ciò comprometterebbe un aspetto essenziale dell'autonomia finanziaria degli enti locali, vale a dire la possibilità di elaborare correttamente il bilancio di previsione, attività che richiede la previa e tempestiva conoscenza delle entrate effettivamente a disposizione (Corte cost., 6.06.2016, n. 129).*

*III.2. Ove le norme primarie in questione fossero lette nel senso di legittimare un'arbitraria potestà statale di determinare, in ogni tempo (nel caso di specie, a distanza di cinque anni dal primo esercizio finanziario interessato) il quantum (perfino prossimo allo zero) di contribuzione statale alle spese sostenute*

*dagli enti locali in ragione delle attività ricevute in delega, si avrebbe una violazione di tutti i parametri costituzionali appena indicati.*

***III.3.** In primo luogo, si avrebbe violazione dell'autonomia finanziaria degli enti locali (art. 119, Cost.), dal momento che l'aleatorietà e l'esiguità delle risorse necessarie per le funzioni conferite agli enti in materia di funzionamento degli uffici giudiziari si riverbererebbe sull'autonomia di questi ultimi, entrando in contrasto con tale parametro costituzionale, nella misura in cui non consentirebbe di finanziare adeguatamente le funzioni stesse (Corte cost., 10/2016).*

***III.4.** In secondo luogo, occorre considerare che «la quantificazione delle risorse in modo funzionale e proporzionato alla realizzazione degli obiettivi previsti dalla legislazione vigente diventa fondamentale canone e presupposto del buon andamento dell'amministrazione, cui lo stesso legislatore si deve attenere puntualmente» (Ibidem). La lesione dell'autonomia finanziaria, dunque, si riflette inevitabilmente sul buon andamento dell'azione amministrativa (articolo 97, Cost.) in quanto la riduzione del contributo statale in così elevata percentuale rispetto all'effettivo fabbisogno, «in assenza di correlate misure che ne possano giustificare il dimensionamento attraverso il recupero di efficienza o una riallocazione di parte delle funzioni a suo tempo conferite» (Corte cost., 188/2015), costituirebbe una menomazione della autonomia stessa, che comporterebbe contestualmente un grave pregiudizio all'assolvimento delle funzioni attribuite.*

*Nel caso di specie, appare evidente che nessun recupero di efficienza o riallocazione di funzioni sarebbe concretamente possibile rispetto a spese già sostenute e rendicontate.*

***III.5.** La lesione dell'autonomia finanziaria e del buon andamento dell'azione amministrativa sarebbe aggravata, poi, dalle circostanze che: (a) il*

*"taglio" della contribuzione avverrebbe con modalità temporali tali da non consentire in alcun modo un'adeguata programmazione delle spese (Corte cost., 129/2016); (b) trattandosi di spese già sostenute, la loro copertura, in assenza di un adeguato intervento statale, si riverbera in una riduzione delle entrate disponibili per garantire le funzioni proprie degli enti interessati e, in particolar modo, i servizi essenziali (stante la rigidità della spesa degli enti e i noti vincoli di finanza pubblica).*

*III.6. In relazione a quanto sopra, rileva anche la violazione del parametro costituzionale di cui all'art. 81, dal momento che le norme primarie in discussione imporrebbero una spesa in capo agli enti locali senza indicare concretamente – a fronte dell'insufficienza della contribuzione statale – le risorse finanziarie necessarie per farvi fronte (salvo a non volere, appunto, distogliere, in spregio all'autonomia degli enti, risorse proprie destinate ad altre funzioni e ad altri servizi).*

*III.7. Le norme in questione, inoltre, violerebbero i parametri di ragionevolezza e proporzionalità (art. 3, Cost.), sia sul piano dell'adeguatezza della previsione a raggiungere i fini che persegue; sia su quello degli effetti irragionevoli destinati a produrre; sia, infine, su quello dell'ingiusta distribuzione del costo degli uffici giudiziari sui soli enti locali che siano sedi degli uffici giudiziari che servono comunità ben più estese.*

*Per il primo aspetto, va considerato che le norme primarie in questione non sono espressione di interventi di contenimento della spesa pubblica, bensì di una disciplina ordinamentale che dovrebbe tendere a realizzare la migliore organizzazione del funzionamento quotidiano degli uffici giudiziari. Obiettivo concretamente confliggente con la scelta di non destinare risorse alla realizzazione dello stesso.*

*Sul piano dell'irragionevolezza degli effetti, si consideri che la finalità concretamente realizzata non sarebbe comunque quella di realizzare un risparmio di spesa (le spese, infatti, sono state già sostenute da una pubblica amministrazione; quindi, il saldo finale sarebbe comunque invariato), ma soltanto quello di un'irrazionale distribuzione delle stesse, con modalità tali da non consentirne nemmeno un'adeguata programmazione e a garantirne l'efficacia.*

*Del tutto immotivata sarebbe, poi, la scelta di gravare soltanto sugli enti locali sede degli uffici giudiziari i relativi costi di funzionamento, al di fuori di qualunque vincolo funzionale con le comunità rappresentate.*

*III.8. Da ultimo, va considerato che un simile assetto determinerebbe rischi concreti di compressione dell'autonomia della magistratura (art. 101, Cost.), rimettendosi a scelte discrezionali (basate, nell'ipotesi migliore, su considerazioni di tipo squisitamente finanziario) dei singoli enti locali la concreta qualità dei necessari servizi a supporto degli uffici giudiziari, potendosi così determinare un gravissimo intralcio all'esercizio delle relative funzioni.*

*III.9. In senso contrario, non vale nemmeno invocare la precedente pronuncia del giudice costituzionale intervenuta su tali norme, dal momento che la stessa è maturata in un assetto ordinamentale e costituzionale profondamente diverso, in cui era ancora possibile ipotizzare che «la finanza locale è in gran parte finanza derivata; da ultimo, che presentemente lo Stato provvede al risanamento dei bilanci comunali» (Corte cost., 27.06.1986, n. 150).*

*Circostanze – come è noto – tutte successivamente venute meno per effetto della profonda evoluzione del quadro costituzionale.*

*La stessa pronuncia, peraltro, fondava la legittimità costituzionale delle norme in questione sul presupposto (allora dato per scontato) che «la legge impugnata obbliga lo Stato a corrispondere annualmente ai Comuni un contributo, che di regola copre la maggior parte delle spese»; per cui, delle due,*

*l'una: o l'unica lettura delle norme in questione è quella proposta dall'odierno ricorrente (con conseguente illegittimità del decreto impugnato) ovvero va rimessa in discussione la legittimità costituzionale delle stesse».*

\* \* \*

**I. Violazione e falsa applicazione della l. n. 392/1941, del d.P.R. n. 187/1998, della l. n. 232/2016, art. 1, commi 438-439, del d.P.C.M. 10 marzo 2017; incompetenza; eccesso di potere per sviamento, difetto d'istruttoria e manifesta irragionevolezza**

**I.1.** La nota, come si è detto, fissa al 30 settembre 2017 il termine per la produzione di atto di rinuncia e di estinzione dei giudizi, precisando che in mancanza sarà impedita l'erogazione delle somme previste dal d.P.C.M.

**I.2.** Ove tale termine non fosse ritenuto meramente sollecitatorio, e subordinatamente ai motivi formulati con il ricorso originario e sopra riproposti, la nota sarebbe autonomamente illegittima per violazione delle norme primarie indicate in rubrica, in particolare dell'art. 1, commi 438-439, della l. n. 232/2016 nonché del d.P.C.M. 10 marzo 2017.

Tali norme non prevedono comunque un termine per adempimenti condizionanti le erogazioni a valere del fondo, termine che dunque non può essere introdotto in via esecutiva, da Amministrazioni non competenti al riguardo, tanto più in pendenza di una controversia che ha per l'appunto a oggetto la legittimità dell'adempimento richiesto.

In simili circostanze, la fissazione di un termine – peraltro anche molto ravvicinato – ha per oggettiva implicazione una compressione ingiustificata e irragionevole del diritto di difesa del Comune.

**I.3.** Con specifico riferimento a tale profilo di illegittimità, e ad integrazione delle ragioni cautelari già espresse con il ricorso originario, la

fissazione di un termine da parte dell'Amministrazione ministeriale rende ancora più urgente la tutela richiesta.

Occorre sospendere l'esecuzione degli atti impugnati prima che, con il decorso del detto termine, si possano formare situazioni anche solo di fatto pregiudizievoli delle ragioni comunali e apportatrici di ulteriori elementi di incertezza non conciliabili con le ordinarie esigenze di contabilità pubblica.

Per mero scrupolo difensivo, infine, il Comune evidenzia che il termine sarebbe gravemente pregiudizievole anche ove gli adempimenti richiesti fossero *ex post* ritenuti dovuti. Nel qual caso, in assenza di fondamento nelle norme primarie e secondarie e in ragione del mero esercizio da parte del Comune del diritto/dovere di difendere le proprie ragioni finanziarie, potrebbe essere messa in discussione anche la debenza delle somme previste dalla l. n. 232/2016 e determinate dal d.P.C.M.

#### **P.Q.M.**

il ricorrente Comune di Torino, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato, chiede a codesto Tribunale, *contrariis reiectis*, di accogliere integralmente il ricorso introduttivo e i presenti motivi aggiunti, e:

- in via cautelare: previa audizione dei difensori in camera di consiglio, sospendere *in parte qua* gli atti impugnati, adottando ogni altra misura cautelare ritenuta idonea;
- nel merito: annullare *in parte qua* gli atti impugnati.

Con vittoria di spese, diritti e onorari.

Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002 si dichiara che il contributo unificato è dovuto nella misura di euro 650,00.

Si allegano i documenti che seguono:

11) nota del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi, Direzione Generale Risorse Materiali e delle tecnologie, prot. 0149440 dell'8.08.2017.

Roma, 30 agosto 2017

avv. Donatella Spinelli

avv. Giuliano Fonderico

**ISTANZA DI ABBREVIAZIONE DEI TERMINI, EX ART. 53 C.P.A.**

**PREMESSO CHE**

Per la trattazione dell'istanza cautelare connessa al ricorso è già stata fissata la camera di consiglio del 14 settembre 2017.

A seguito della notifica dei presenti motivi aggiunti, tuttavia, i termini previsti dall'art. 55 c.p.a. non consentirebbero la trattazione dell'istanza cautelare proposta dal Comune di Torino in tale camera di consiglio.

Alla medesima camera di consiglio saranno però trattate le istanze cautelari proposte in giudizi analoghi introdotti da numerosi altri Comuni (ad esempio, per quanto noto al Comune ricorrente, sarà trattata l'istanza cautelare proposta dal Comune di Bologna, nel ricorso iscritto *sub* r.g. n. 7709/2017).

La comunanza degli atti gravati, delle questioni trattate e dei motivi di ricorso proposti rendono opportuna la trattazione delle relative istanze cautelare alla medesima camera di consiglio, dal che il Comune chiede che l'Illustrissimo Presidente del Tribunale in epigrafe Voglia disporre

l'abbreviazione dei termini, ex art. 53 c.p.a., nella misura massima possibile, al fine di consentire la trattazione dell'istanza cautelare connessa al ricorso alla camera di consiglio del 14 settembre 2017, già fissata.

Si evidenzia, in proposito, che l'eventuale abbreviazione dei termini non pregiudicherebbe in alcun modo l'avversa posizione difensiva, in quanto la nota gravata con i motivi aggiunti è ripetitiva del contenuto del Decreto impugnato con il ricorso introduttivo e nei suoi confronti il Comune ripropone essenzialmente i motivi di censura già sollevati avverso il Decreto.

Con osservanza,

Roma, 30 agosto 2017

Avv. Donatella Spinelli

Avv. Giuliano Fonderico

**Attestazione di conformità**

T.A.R. Lazio – sede di Roma

Il sottoscritto Avv. Giuliano Fonderico, quale difensore del Comune di Torino,

attesta che il suesposto atto analogico è conforme all'originale nativo digitale dal quale è stato estratto.

Avv. Giuliano Fonderico